

Comune di San Giorgio Canavese (Torino)

**Deliberazione Consiglio Comunale n. 46/09 del 21/09/2009 Regolamento Edilizio Comunale. Approvazione modifiche.**

Il Consiglio Comunale

(omissis)

*Delibera*

1. di modificare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, l'art. 2 "Formazione della Commissione Edilizia" del vigente Regolamento Edilizio Comunale come segue:
  - 1) La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico.
  - 2) La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico o suo delegato che la presiede, e da sei componenti, nominati dalla Giunta Comunale.
  - 3) Tutti i componenti devono risultare cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici. I membri esperti nominati dalla Giunta Comunale, devono avere provata competenza e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio nonché alla realizzazione delle trasformazioni del territorio e devono risultare così articolati:
    - quattro componenti esperti in progettazione architettonica ed urbanistica (di cui almeno due in possesso di laurea in architettura o ingegneria);
    - un esperto in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio naturale ed urbano;
    - un esperto di ambiti territoriali del Comune;
  - 4) Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
  - 5) La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Amministrazione Comunale che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento della nuova Amministrazione Comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
  - 6) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.
  - 7) I componenti della Commissione decadono:
    - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 6;
    - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

- 8) La decadenza è dichiarata dalla Giunta Comunale.
  - 9) I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
2. di modificare, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate, l'art. 16 "Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)" del vigente Regolamento Edilizio Comunale come segue:
- 1) Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
  - 2) Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
  - 3) La distanza tra:
    - a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
    - b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
    - c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada(Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.
3. di dare atto che il nuovo testo che qui si adotta risulta conforme al Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte, adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 548-9691 del 29.07.1999 come modificato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 267-31038 del 08.07.2009;
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte così come disposto dall'art. 3 della L.R. 08.07.1999, n. 19 e s.m.i.;
5. di dare atto che le modifiche, integrazioni e sostituzioni al Regolamento Edilizio Comunale qui approvate entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione dell'estratto della presente deliberazione sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 19/99;
6. di inviare, ai sensi della L.R. 08.07.1999 n. 19, il nuovo testo sostitutivo dell'art. 32 del R.E. comunale, congiuntamente alla presente deliberazione, ai competenti uffici della Direzione Politiche Territoriali della Regione

Piemonte, per le valutazioni del caso e l'esperimento delle relative procedure di competenza.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Marco Perino